

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1022 del 27/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007;
- Regolamento Regionale 4 gennaio 2016, n.1/2016;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana in data 15/09/2016, acquisita al Prot. Unione n. 36073 e da Arpae al PGFC/2016/13726, da **BURIGA SOCIETA' AGRICOLA S.S.** nella persona di Spazzoli Ennio, in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa Andrea Gazzetti tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 49, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica di biomasse) sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 20/10/2016 Prot. Unione 40907, acquisita da ArpaE al PGFC/2016/15369, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indicazione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 03/11/2016 e 22/11/2016 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da ArpaE ai PGFC/2016/15935 e PGFC/2016/16889;

Visto che con nota PGFC/2016/17473 del 01/12/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana documentazione integrativa volontaria, inoltrata ad ArpaE in data 12/12/2016, acquisita al PGFC/2016/17904;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 12/12/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, il Responsabile dell'Ufficio associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana-Sub-ambito Acquacheta Romagna -Toscana, Con Nota Prot. Unione n. 41844 del 27/10/2016, acquisita da ArpaE al PGFC/2016/15673 ha comunicato quanto segue *“Il Responsabile dell'Ufficio Associato Vista la domanda di A.U.A. riguardante l'oggetto inviata a questo Ufficio dal SUAP dell'Unione dei Comuni-subambito Unione Montana Acquacheta con pec del 16-09-2016 con la quale il referente AUA sig. Gazzetti Andrea dichiara che in merito all'impatto acustico, la presente richiesta è un proseguimento senza modifiche dell'Autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Prov.le di Fc. con atto prot, N° 7495 del 30-04 -2014; prende atto della Relazione Previsionale datata 28-06-2010 , presentata alla Provincia di Fc. 23-08-2011 (prot. 85948) con la quale il Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Antonio Piazza dichiara che "la rumorosità introdotta dall'attività di produzione di energia elettrica da impianto a biogas, sita in via Lago, 12, nel Comune di Modigliana, non risulta causare il superamento dei limiti di legge durante la fascia oraria diurna né in quella notturna nei confronti dei bersagli sensibili e non risulta inoltre causare il superamento del limite di non applicabilità del criterio differenziale". Si demanda ad ARPAE i relativi controlli sulle emissioni rumorose in fase di avvio cd esercizio impianto”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;

Atteso che la Ditta, con Nota del 17/01/2017 acquisita da Arpae al PGFC/2017/808, ha comunicato la variazione della ragione sociale in **BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, mantenendo invariate sede legale, partita Iva ed amministratori;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto istruttorio acquisito in data 21/02/2017;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 15/12/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Atteso che il responsabile dell'endo-procedimento "Emissioni in atmosfera" nel proprio Rapporto istruttorio ha specificato quanto segue: *"(...) **Dato atto** che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi, contenuta nel provvedimento di AUA, sostituirà le disposizioni, le prescrizioni e i limiti relativi alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e smi, già ricompresi nei seguenti atti:*

- *autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/03 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con D.G.P. n. 383 del 23/08/11 prot. n. 85945/11 alla Società Agricola L'AMICIZIA srl;*
- *modifica della autorizzazione citata al punto precedente rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con D.G.P. n. 127 del 08/04/14 prot. n. 35766/14, comprensiva anche di voltura a favore di BURIGA Società Agricola ss;*
- *procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del DLgs 28/11 e smi. presentata da BURIGA Società Agricola ss alla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 29/04/2014 P.G.N. 7495 del 30/04/14, per la quale Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 1140 del 06/02/15.*

Pertanto a decorrere dal rilascio del provvedimento di AUA cessano di produrre effetti le prescrizioni, i limiti e quant'altro relativo alle emissioni in atmosfera contenuto negli atti sopraccitati;

Evidenziato che il provvedimento di AUA dovrà essere trasmesso anche all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana e all'Unità Procedimenti Unici della S.A.C. Di Forlì-Cesena, visto che tale provvedimento andrà a sostituire le disposizioni, le prescrizioni e i limiti relativi alle emissioni in atmosfera già ricompresi negli atti sopra riportati, autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/03 e procedura abilitativa semplificata ai sensi del DLgs 28/11 e smi";

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** (C.F./P.IVA 02483030397) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n.49, per **l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica di biomasse) sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione

Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento della Ditta è stato autorizzato con gli atti di seguito indicati:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con D.G.P. n. 383 del 23/08/11 prot. n. 85945/11 alla Società Agricola L'AMICIZIA srl;
- modifica della autorizzazione citata al punto precedente rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con D.G.P. n. 127 del 08/04/14 prot. n. 35766/14, comprensiva anche di voltura a favore di BURIGA Società Agricola ss;
- procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 28/11 e s.m.i. presentata da BURIGA Società Agricola ss alla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 29/04/2014 P.G.N. 7495 del 30/04/14.

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza modificare la configurazione impiantistica autorizzata con gli atti sopraccitati.

Con nota PGFG/2016/11642 del 03/08/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 12/12/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione El cogeneratore (potenza termica nominale 1.430 kWt, a biogas) - Questa emissione convogliata non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da impianto compreso alla lettera ff) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono individuati per il caso specifico dalla D.G.R. 1496/11. Il punto 5 dell'Allegato 4.36 a tale Delibera stabilisce che *“il motore cogenerativo con potenza termica nominale inferiore a 3 MWt non necessita di autorizzazione di carattere generale, tuttavia deve rispettare i limiti di emissione e le condizioni di esercizio stabilite dalla presente autorizzazione”*. Pertanto ai sensi di quanto stabilito per gli “impianti esistenti” dal punto 2) lettera a) della DGR 1496/11, a tale emissione si applicano fino al 31/12/2020 i valori limite indicati al punto 1.3 lettera a) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., e a partire dal 01/01/2021 i valori limite indicati al punto 7 dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, come di seguito riportato:

a) Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/12/2020:**

INQUINANTI	VALORI LIMITE riferiti al 5% di O ₂
	Motori a combustione interna
	≤ 3MW
Monossido di carbonio (CO)	800 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nmc
Carbonio organico tot. (COT)	150 mg/Nmc

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (HCl)	10 mg/Nmc
---	-----------

b) Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2021:**

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂ PER POTENZA TERMICA NOMINALE > 250 kW e ≤ 3MW
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	150
NO _x e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 118 del 19/05/2016, **a far data dal 31/12/16 il valore limite per il COT (escluso il metano) dovrà essere pari a 100 mg/Nmc** e tale valore limite dovrà essere recepito anche dalla Regione in aggiornamento della Autorizzazione di Carattere Generale di cui alla DGR 1496/11.

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Visto quanto stabilito ai punti 9. e 11. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la Ditta deve effettuare i controlli analitici alla emissione con una periodicità almeno annuale e i dati dei controlli annuali devono essere trasmessi ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena.

Emissione E2 torcia di emergenza - La torcia installata è un dispositivo di sicurezza ed ha una portata max di 500 Nm³/h, la ditta dichiara che risulta correttamente dimensionata secondo quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato parte integrante, "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas", della D.G.R. n. 1495/2011, resta fermo che deve essere ottemperato tutto quanto ivi disposto. La ditta nelle integrazioni, trasmesse con PGFC 15935/16 del 03/11/2016, dichiara inoltre che è conforme a quanto richiesto dal punto 16 della DGR 1496/2011. Restano altresì fermi i limiti e le prescrizioni di cui alla DGR 1496/2011.

Emissione E3 guardia idraulica prevasca

Emissione E4 guardia idraulica digestore

Emissione E5 guardia idraulica post-fermentatore

Emissione E6 guardia idraulica vasca di stoccaggio

Queste emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, essendo riconducibili all'art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da sfiati e ricambi d'aria adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Emissione diffuse:

1. l'impianto è dotato di una tramoggia di carico utilizzata per il carico di tutte le biomasse solide che può produrre emissioni diffuse; gli insilati e le biomasse stoccate in impianto, vengono prelevati con pala gommata e trasportati alla bocca di carico della tramoggia, priva di copertura, per essere poi inviati al digestore primario tramite coclea;
2. la ricetta di alimentazione, attualmente autorizzata, prevede l'introduzione di 750 t/h di sottoprodotti della lavorazione di cereali (farine), stoccati in trincea.

Sulla base di quanto già espresso nell'ambito della P.A.S. attivata dal Comune di Modigliana con prot. n. 7495 del 30/04/2014:

- tali sottoprodotti, con tenore di sostanza secca ≥ 87%, "devono essere stoccati, coperti, in una porzione di area delimitata su tre lati da muretti in calcestruzzo (n. 1 muro della trincea

e n. 2 muretti realizzati con elementi amovibili tipo new jersey), all'interno dell'area asfaltata della trincea od in alternativa in appositi big bag. L'operazione di carico scarico deve essere eseguita evitando la formazione di emissioni diffuse, perdite ed imbrattamenti”;

- al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle maleodoranti la ditta deve inoltre provvedere a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni). Particolare attenzione dovrà, comunque, essere riservata alla gestione degli stoccaggi.

Non si rilevano ulteriori prescrizioni tecniche, rispetto a quanto già previsto nel parere ARPA, trasmesso al Comune di Modigliana a seguito della domanda di P.A.S. (con nota prot. n. 1140 del 06/02/2015), per la modifica non sostanziale dell'impianto a biogas e alla determina di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto n. 383 del 23 agosto 2011 della Provincia di Forlì-Cesena e a quanto previsto nelle D.G.R. 1495/2011, D.G.R. 1496/2011 con specifico riferimento al monitoraggio e controllo delle emissioni.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 12/12/16 ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche prescrizioni, come sopra riportate.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 12/12/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata alla Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana in data 15/09/2016 P.G.N. 36073 del 16/09/16, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 1–COGENERATORE A BIOGAS (potenza termica nominale 1.430 kWt)

proveniente da un impianto compreso alla lettera ff) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono individuati per il caso specifico dalla D.G.R. 1496/11. Pertanto ai sensi di quanto stabilito per gli impianti esistenti dal punto 2) lettera a) della DGR 1496/11, a tale emissione si applicano fino al 31/12/2020 i valori limite indicati al punto 1.3 lettera a) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., e a partire dal 01/01/2021 i valori limite indicati al punto 7 dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11. In entrambi i casi il valore limite per il COT (escluso il metano) dovrà essere pari a 100 mg/Nmc, ai sensi di quanto specificatamente disposto dal Decreto 19/05/2016 n. 118:

- a) Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/12/2020:**

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc
------------	----------------------------------

	riferiti al 5% di O ₂
Monossido di carbonio (CO)	800
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Carbonio organico tot. (COT) *	100
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (HCl)	10
* escluso il metano	

b) Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2021:**

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	100
NO _x e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 9. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la Ditta deve provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 1 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. A tal fine l'emissione deve essere dotata di presa di misura e dispositivi per il campionamento in sicurezza aventi le caratteristiche riportate nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650).

Ai sensi di quanto disposto dal punto 11. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il gestore trasmette inoltre i dati annuali relativi alle emissioni (certificati analitici) ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it).

2. Nello stabilimento sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 3 GUARDIA IDRAULICA PREVASCA

EMISSIONE N. 4 GUARDIA IDRAULICA DIGESTORE

EMISSIONE N. 5 GUARDIA IDRAULICA POST-FERMENTATORE

EMISSIONE N. 6 GUARDIA IDRAULICA VASCA DI STOCCAGGIO

alle quali non si applica il Titolo I della parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili all'art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da sfati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.

152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

EMISSIONE N. 2 – TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima (biogas in ingresso alla torcia)	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	variabile	

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $\text{CO}_2/(\text{CO}_2+\text{CO})$

2. Il gestore deve mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare la formazione di **emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene**, provvedendo a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni) e ponendo particolare attenzione alla movimentazione dei materiali e gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato). In particolare:
 - a) le biomasse utilizzate dall'azienda con tenore di sostanza secca inferiore al 60% (sottoprodotti della lavorazione di prodotti ortofrutticoli ed i sottoprodotti della lavorazione delle olive) devono essere caricate direttamente nel digestore anaerobico o stoccate in contenitori chiusi, attenendosi alle modalità previste dalla D.G.R. n. 1495/2011;
 - b) i sottoprodotti polverulenti della lavorazione dei cereali (farine), con tenore di sostanza secca $\geq 87\%$, devono essere stoccati, coperti, in una porzione di area delimitata su tre lati da muretti in calcestruzzo (n. 1 muro della trincea e n. 2 muretti realizzati con elementi amovibili tipo new jersey), all'interno dell'area asfaltata della trincea od in alternativa in appositi big bag. L'operazione di carico/scarico deve essere eseguita evitando la formazione di emissioni diffuse, perdite ed imbrattamenti;
 - c) dovrà essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità dell'impianto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011 ed assicurata la puntuale annotazione dei risultati dei controlli effettuati sul **registro** di cui al **punto 4**.
3. I quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta annualmente e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati sul **registro** di cui al **punto 4**.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere annotati i dati relativi ai controlli effettuati sulla funzionalità dell'impianto come richiesto al precedente punto 2 lettera c), in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - dovranno essere annotati i dati indicati al precedente punto 3, in ottemperanza a quanto stabilito al punto 13 dell'Allegato 4.36 alla D.G.R. 1496/2011.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art.112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta Buriga Società Agricola, impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di tipo "Biomassa/Biogas di potenzialità pari a Kwp 600 sito in Comune di Modigliana, Via Lago n. 12, ha presentato la seguente documentazione:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n.16750 di Mod. 9;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n.16750 di Mod.10, PGFC 17942 del 12/12/2016;

Vista la verifica documentale condotta dall'Unità Zootechnia - AIA della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpaè sulla Comunicazione n.16750 di Mod. 9, dalla quale non sono risultate incongruenze;

Vista la Verifica di completezza sulla Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 16750 di Mod. 9, elaborata dall'Unità Zootechnia - AIA e trasmessa al Responsabile dell'Ufficio A.U.A. della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpaè in data 11/10/2016;

Dato atto che il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;

Precisato che l'Unità Zootechnia - AIA ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed in particolare sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9*;

PRESCRIZIONI

1) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli spandimenti agronomici di digestato entro 15 giorni dalla loro realizzazione, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 1/2016, con particolare riferimento all'art. 20 dello stesso Regolamento. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;

2) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016;

Considerato che, relativamente al Quadro 9 "Dati Identificativi degli Stoccaggi", l'art 57 comma 2 del Regolamento Regionale n. 1/2016, prevede che "....gli impianti di digestione anaerobica ubicati in zona ordinaria, qualora già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell'autorità competente nell'ambito del programma di adeguamento previsto al punto 8 della deliberazione di Giunta Regionale n.1495/2011....",

3) si chiede alla Ditta di proporre entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA una relazione che illustri le modalità di adeguamento della capacità di stoccaggio, rapportato alla produzione di digestato in 180 giorni, come previsto dall'art.33, punto 4 del vigente Reg. Reg. 1/2016.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.